



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 432/2013 R.G.A.C. vertente

TRA

Parte_1 , [redacted] (c.f. *CodiceFiscale_1*)
rappresentato e difeso dall'Avv. [redacted] giusta procura in atti, ed elettivamente
[redacted] alla [redacted] presso lo studio dell'Avv. [redacted]
[redacted]

-Attore-

E

Controparte_1 (già *Controparte_2*
[...]), in persona del Presidente pro-tempore (Partita I.V.A. *P.IVA_1*),
rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted] giusta procura in calce alla copia notificata
dell'atto di citazione;

-Convenuta-

E

Controparte_3
[...], in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, (Partita
I.V.A. *P.IVA_2*) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. [redacted] e
domiciliata presso l'Avvocatura interna sita in *Controparte_1* , [redacted] le Spirito Santo n. 24;

-Altra Convenuta-

nonché

ATI *CP_4* in persona del legale rappresentante pro-tempore. quale capo gruppo mandataria
del *Organizzazione_1* giusto atto notarile Repertorio n. 073790 Raccolta n. 013110
(Partita IVA *P.IVA_3* , rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted] giusta procura in
atti, elettivamente domiciliata presso *CP_4* sede operativa di *Controparte_1* [redacted]
[redacted]/da Falcone 2/C;

- Terza Chiamata in causa dalla Provincia -

Controparte_5 , in persona del suo procuratore speciale legale rappresentante pro-tempore, (Partita IVA *C.F._2* , rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti [REDACTED] e [REDACTED] giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Bova Marina, alla [REDACTED]

- Terza chiamata in causa dall' *Controparte_3* -

Oggetto: lesione personale – responsabilità ex artt. 2051 e 2043 c.c. – responsabilità da inadempimento contrattuale

CONCLUSIONI: alla udienza del 24.2.2022 svoltasi mediante trattazione scritta la causa veniva riservata in decisione sulle conclusioni di cui alle note scritte d'udienza ex art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18/2020 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.

Fatto e diritto

I.- Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.

I.1- Con atto di citazione ritualmente notificato *Parte_1* evocava in giudizio innanzi all'adito Tribunale la *Controparte_2* , oggi *Controparte_6* in persona del Presidente pro tempore e l' *Controparte_3*

[...] in persona del suo Direttore Generale pro-tempore, per ivi sentirle condannare, ciascuna in ragione della propria quota di responsabilità, al risarcimento di tutti i danni – patrimoniali e non – patiti in conseguenza rispettivamente del sinistro occorsogli a causa dalla strada provinciale non mantenuta e dell'inadempimento dell' *Controparte_3* agli obblighi di asepsi ed antisepsi nell'erogazione delle prestazioni sanitarie fornite all'attore.

A fondamento della domanda esponeva che in data 28.06.2009, alle ore 17.00 circa, percorreva la SP 72 Bovalino – San Luca a bordo del proprio motociclo Yamaha tg. 90VCR – con direzione di marcia monte/mare –allorquando, all'uscita da una curva destrorsa, in località “Cocuzza”, trovava sulla carreggiata un ostacolo, a suo dire, imprevisto, imprevedibile e non evitabile, costituito da pietre e terriccio; che, in conseguenza rovinava sull'asfalto riportando lesioni personali come da certificazione medica in atti (“*frattura del piatto tibiale e del terzo prossimale della tibia sin. frattura composta della testa del perone sin.*”) e danni al mezzo.

Deduceva che il sinistro si fosse verificato per fatto e colpa esclusivi dell'Ente proprietario della strada che non aveva adottato, a suo dire, tutte le misure preventive e/o di sicurezza e/o manutentive utili ad evitare l'evento.

Esponeva inoltre che in conseguenza del sinistro veniva ricoverato presso l' [...]

Organizzazione_2 di *Controparte_1* dove gli veniva diagnosticata

“Frattura del piatto tibiale e del terzo prossimale della tibia sin. Frattura scomposta della testa del perone sin.” (cfr. certificazione medica in atti); che in data 07.07.2009 veniva sottoposto ad *“intervento chirurgico per frattura scomposta del piatto tibiale esterno sx trattata con placca e viti”* presso l’ **Controparte_7** come da cartella clinica e foglio di dimissioni depositati; che, in data 10.07.2009, a poche ore dalla dimissione, a causa di forti dolori, arrivava a perdere i sensi e veniva soccorso dal personale del 118; che il 16.07.2009, al controllo ortopedico di routine, la ferita risultava infetta e veniva svuotata come da referto del 17.07.2009; che il continuo peggioramento delle proprie condizioni lo costringeva ad un nuovo ricovero presso il medesimo nosocomio all’esito del quale si accertava che durante il primo ricovero aveva patito *“infezione delle ossa, tibia e perone con secrezione della ferita chirurgica, trattata con terapia antibiotica, camera iperbarica e medicazioni giornaliere (a carne viva). Positivo all’esame colturale per ricerca germi: Staphylococcus haemolyticus ed epidermidis”*; che, dimesso il 01.08.2009, veniva, quindi, nuovamente ricoverato, dal 14.08.2009 al 22.08.2009, sempre presso l’ **CP_3** **Controparte_3**, come da cartella clinica; che nell’estremo tentativo di scongiurare l’irreparabilità dell’infezione nosocomiale contratta, si recava ogni giorno, dal 21.07.2009 al 22.08.2009 in autoambulanza a Palmi per sottoporsi a trattamento in camera iperbarica; che successivamente veniva ricoverato in diversi periodi (dal 11.09.2009 al 26.09.2009; dal 01.11.2009 al 14.11.2009; dal 17.01.2010 al 27.01.2010) presso l’ [...] **Org_3** di Cortina d’Ampezzo (BL) in quanto affetto da *“Osteomielite acuta piatto tibiale sx”* cui seguiva nuovo intervento chirurgico per la *“rimozione mezzi di sintesi e della vite libera con rondella. Toeletta del fondo”*.

Deduceva in ordine alla responsabilità dell’ **Controparte_8** quale responsabile dell’ulteriore peggioramento delle sue condizioni di salute assumendo che, avendo erogato inadeguate prestazioni routinarie, avrebbe riportato, a proprio avviso, una malattia nuova ed ulteriore rispetto a quella di ingresso; che, a seguito degli accertamenti eseguiti dai N.A.S. su indagini delegate dalla Procura della Repubblica di **Controparte_1** si era provveduto al sequestro della sala operatoria del Reparto di ortopedia per carenze igienico-sanitarie e strutturali tali da costituire pericolo per la salute dei degenti ai sensi del D.L. 91/2008.

I.2- Si costituiva in giudizio la **Controparte_2**, ora **Controparte_6** [...], eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo l’estromissione dal giudizio avendo sottoscritto in data 09.03.2009 un contratto di appalto per la gestione integrata e la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale di propria competenza con la [...] **Parte_2** di cui chiedeva l’autorizzazione alla chiamata in garanzia. Nel merito, concludeva per l’insussistenza della responsabilità ex artt. 2043 e 2051 c.c. assumendo la infondatezza della richiesta per incongruenza tra la dinamica dell’incidente e i danni asseriti e, in subordine, il riconoscimento della corresponsabilità dell’attore nella verifica del fatto dannoso, con conseguente riduzione dell’importo del risarcimento nella misura accertata di spettanza. Chiedeva, altresì, di accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale dell’ [...]

[...]

Controparte_9 per le conseguenze pregiudizievoli incidenti in modo permanente e negativamente sullo stato di salute dello **Pt_1** con conseguente ulteriore riduzione dell'importo richiesto a carico dell'Ente e con condanna dell' **Controparte_3** al risarcimento nella misura accertata di esclusiva spettanza; nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, e per la percentuale e gradazione di responsabilità riconosciuta, chiedeva di dichiarare la terza chiamata responsabile del danno lamentato con condanna al pagamento della somma accertata in giudizio a titolo di risarcimento danni tanto per la sorte che per gli accessori in capo all'Ente (cfr. comparsa di costituzione depositata in data 02.7.2013).

I.3- Resisteva alla domanda anche l' **Controparte_10**
 [...] contestando la fondatezza dell'avversa pretesa per mancanza di nesso di causalità tra l'evento dannoso e il comportamento dell' **Controparte_11** medesima; in via subordinata, chiedeva la riduzione degli importi nella misura che dovesse risultare in corso di causa con conseguenziale statuizione in ordine alle spese e competenze del giudizio nonché la autorizzazione alla chiamata in garanzia della compagnia di assicurazione **Controparte_12**
 [...] con la quale aveva stipulato un'apposita polizza di assicurazione per la copertura dei rischi di danni provocati a terzi dall'attività di istituto dei propri operatori (cfr. comparsa di costituzione depositata l'01.7.2013).

I.4- Si costituiva in giudizio l'ATI - **CP_4** nella qualità di capogruppo mandataria, concludendo per la infondatezza della domanda attorea, in aderenza a quanto sostenuto dall'**CP_** convenuto, con richiesta di estromissione dal presente giudizio; nella denegata ipotesi di accoglimento della pretesa attorea e della operatività della manleva in favore dell'Ente convenuto, chiedeva a sua volta di essere manlevato dalla **Parte_3** Assicurazione **l..**
Parte_4 (cfr. comparsa di costituzione depositata il 23.1.2014).

I.5.- Si costituiva, infine, la **Controparte_12** oncludendo per la infondatezza in fatto e diritto della domanda attorea sia sotto il profilo dell'an che del *quantum debeatur* per nullità della citazione principale, indeterminatezza della domanda, genericità e violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.; nel merito, per inesistenza di qualsivoglia responsabilità in capo alla propria assicurata e/o, comunque, per difetto di prova; in subordine, in caso di riconoscimento di una pur minima responsabilità della struttura sanitaria convenuta, di liquidarsi il *quantum* per il danno lamentato dall'attore nel giusto e provato ed in ossequio alla graduazione delle colpe e di limitare l'eventuale condanna della controparte nei limiti del massimale indicato in atti, con riconoscimento del diritto di rivalsa nei confronti dei singoli medici in caso di loro colpa grave o dolo (cfr. comparsa di costituzione depositata il 07.01.2014).

I.6- La causa veniva istruita con prove orali e espletamento di CTU medico-legale finalizzata a verificare la riconducibilità delle lesioni al sinistro occorso, le condizioni cliniche in cui versava lo **Pt_1** al momento in cui giungeva presso l' **Controparte_3** la tempestività della diagnosi, la correttezza del trattamento delle infezioni nosocomiali, le cause della contrazione della predetta infezione, le eventuali condotte inadeguate seguite in ambito sanitario e la misura

dei postumi invalidanti tenuto conto delle patologie preesistenti e/o sopravvenute. Alla udienza del 24.2.2022, svoltasi mediante trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni delle parti di cui alle note scritte ex art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18/2020 depositate telematicamente con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

II.- Così ricostruiti i fatti per comodità espositiva si procede ad esaminare distintamente le due domande proposte rispettivamente nei confronti della Controparte_6, ai sensi degli artt. 2051-2043 c.c. dell' CP_7 Controparte_14 di [...] CP_1 per responsabilità contrattuale.

II. 1- Sulla domanda per responsabilità da cose in custodia

II.1.1- E' appena il caso di premettere che, in tema di danni causati all'utente della strada in conseguenza dell'asserita mancata idonea manutenzione, la più recente e costante giurisprudenza di legittimità, modificando il proprio precedente orientamento, ha affermato che è sempre configurabile a carico del custode della rete stradale di propria competenza, una responsabilità ex art. 2051 c.c. (addirittura, per il caso di beni demaniali o patrimoniali da cui si sia originato l'evento dannoso se risulti adibito all'uso generale e diretto della collettività e si presenti di notevole estensione e quindi oggetto di difficile esercizio della necessaria attività di controllo come in Cass. 20.02.2006 n. 3651; Cass. 06.07.2006, n. 15383).

Conseguentemente, chi agisce per ottenere il risarcimento non è più onerato dal dover fornire la prova dell'elemento colposo - come richiesto dalla diversa previsione normativa ex art. 2043 c.c. - essendo sufficiente per lo stesso dimostrare l'evento dannoso e l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento suddetto (Cass. Civ. Sez. VI, 02/05/2022, n.13729; Cass. 01.10.2004 n. 19653; Cass. 13.01.2003 n. 298). Al contrario, incomberà sul custode convenuto, al fine di superare la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., fornire la prova dell'assenza di colpa, e segnatamente dimostrare che, pur essendosi mantenuto il comportamento diligente nel caso dovuto, il danno si è ciononostante verificato per un evento non prevedibile né superabile con la diligenza normalmente adeguata in relazione alla natura della cosa, alla sua funzione e alle circostanze del caso concreto, ivi compreso anche il fatto dello stesso danneggiato che, ex art. 1227, c.c., può anche aver concorso nella produzione del danno (Cass. 15/10/2010, n. 21328). Da ultimo ha infatti statuito la Suprema Corte che *“la responsabilità ex art. 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra il soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa, tale relazione non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso*

causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (Cass. Civ., sez. III, 29/07/2016, n. 15761).

Orbene, affinché la p.a. possa essere ritenuta esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. per i danni causati da beni demaniali, occorre avere riguardo, non solo e non tanto, all'estensione di tali beni o alla possibilità di un effettivo controllo su essi, quanto piuttosto alla causa concreta (identificandosene la natura e la tipologia) del danno. Se, infatti, quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo), l'Amministrazione ne risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c.; per contro, ove l'Amministrazione — sulla quale incombe il relativo onere — dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi, la condotta colposa dello stesso utente infortunato), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di prevenzione dei rischi, essa è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al citato art. 2051 c.c. (Cass. Civ. sez. III, 15/10/2019, n. 25925; Cass. Civ. sez. VI, 20/02/2019, n.4963).

Detto ciò, sebbene il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti mentre circola sulla pubblica via è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, ma non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la peculiare fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale potesse presentare, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la valutazione della sua prevedibilità e visibilità rispetto alle concrete condizioni in cui l'evento si verifica (Cass. Civ. sez. III, 09/03/2020, n. 6651); la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. Civ. sez. VI, 12/01/2022, n. 724; Cass. Civ. sez. VI, 28/12/2021, n. 41749; Cass. Civ. sez. VI, 12/11/2020, n. 25460).

II.1.2- Applicando le suesposte coordinate giurisprudenziali al caso di specie, alla luce delle emergenze istruttorie in atti, ad avviso del Tribunale, non emergono i presupposti per il

riconoscimento di una responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo all'Ente convenuto con riguardo alle concrete modalità di verifica dell'evento, potendosi considerare la presenza dell'ostacolo descritto tra quelli rientranti nell'ipotesi del caso fortuito.

In primo luogo si osserva che ai fini della decisione non possono essere considerate le dichiarazioni rese dai testimoni oculari nella immediatezza dei fatti in quanto acquisite solo alla udienza del 15.1.2015 ossia successivamente al maturare delle preclusioni istruttorie non essendo stata prodotta la detta documentazione con la II memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. Tale decadenza dalla prova può essere rilevata d'ufficio dal Giudice avendo le norme in materia di preclusioni istruttorie natura pubblicistica in quanto finalizzate a garantire il sollecito svolgimento del processo. Per il vero, tale documentazione era stata prodotta dalla difesa della CP_2 al fine di far rilevare la inattendibilità dei testi escussi per aver reso dichiarazioni difformi rispetto a quanto riferito nella immediatezza.

Rebus sic stantibus, ossia non potendo valorizzare la descrizione delle modalità del sinistro data dai testi subito dopo l'evento, ossia quando il ricordo era maggiormente vivo e le dichiarazioni necessariamente spontanee (in quanto rese senza preavviso e senza possibilità di concordare la versione dei fatti), il loro contributo alla ricostruzione in giudizio del sinistro deve ritenersi insufficiente.

Invero, pur essendo emerso pacificamente che i testi Testimone_1 Testimone_2 e [...] Tes_3 fossero tutti a bordo del mezzo condotto da quest'ultimo e che seguiva il motociclo dello Pt_1 nelle circostanze di tempo e di luogo in cui si sarebbe verificato il sinistro e che abbiano partecipato insieme alle operazioni di soccorso del collega, hanno reso dichiarazioni tra di loro contrastanti. Difatti, pur avendo i testi confermato la presenza di vari detriti e di pietrisco sulla sede stradale si osserva che: a) mentre i testi Tes_1 e Tes_ hanno evidenziato di non aver visto lo Pt_1 cadere sull'asfalto ma di essere giunti allorquando questi era già per terra con addosso il motociclo¹ il teste Tes_2 ha riferito di non ricordare le modalità dell'evento ma di aver reso dichiarazioni nella immediatezza sulla dinamica; b) il teste Tes_1 pur confermando la generica presenza di brecciolina sulla strada (anche nei due giorni antecedenti il sinistro) ha riferito testualmente: *“Non so dire se nel punto esatto dove è caduto lo Pt_1 di solito ci fosse brecciolino; non ricordo se ci fosse anche nella curva ove si è verificato il sinistro”* (cfr. verbale di udienza del 20.11.2014) mentre il teste Tes_ ha precisato: *“ricordo (...) che la strada presentasse delle crepature sul curvone dove è avvenuta la caduta ricordo la presenza di molti detriti”* (cfr. verbale di udienza del 15.1.2015); c) mentre il teste Tes_2 ha riferito di essersi diretti presso l'Org_4 di Controparte_1 senza soste intermedie i testi Tes_1 e Tes_ hanno dichiarato di aver accompagnato lo Pt_1 presso la sua [REDACTED] per assicurare la di lui moglie e lasciare il motociclo prima di recarsi presso il nosocomio.

¹ Ha riferito testualmente il teste Tes_ alla udienza del 15.1.2015: *“Preciso che io non ho visto in che modo sia caduto l'attore dopo la curva l'ho trovato per terra sotto il motorino”*.

In forza di quanto innanzi si ritiene che non sia possibile ricostruire in modo puntuale la dinamica del sinistro avendo in questa sede i testi dichiarato di essere sopraggiunti rispetto al momento della caduta e avendo comunque reso dichiarazioni incongruenti con la conseguenza che la domanda va rigettata poiché non risulta provato il nesso causale tra l'evento e la [REDACTED]

[REDACTED] anche a voler ritenere che la causa della caduta sia da ravvisarsi nella presenza di pietrisco e terriccio sul manto stradale alla uscita di una curva - valorizzando il dato noto o di esperienza per cui il terriccio ed il pietrisco contribuiscono a far perdere aderenza anche ad un mezzo che procede a velocità moderata con un conseguente pericolo, nel concreto poi verificatosi, di un suo possibile scivolamento – si ritiene alla luce delle risultanze istruttorie di poter escludere la responsabilità della [REDACTED] *Controparte_6* ravvisandosi una ipotesi di caso fortuito. In altri termini, per come da questa eccepito, l'Ente non avrebbe potuto fare nulla per evitare il danno, a causa della improvvisa ed inevitabile insorgenza di un fattore estraneo al difetto di diligenza nella sorveglianza e nella manutenzione del bene, dipendente eventualmente anche da un fatto di un terzo.

A tal proposito deve considerarsi che: i) non sono pervenute segnalazioni né in conseguenza del sinistro per cui è causa né nel periodo antecedente con riferimento alla presenza di pietrisco; peraltro, né l'attore né gli altri testi che pure hanno riferito di aver notato la presenza di brecciolina nel viaggio di andata (effettuato due giorni prima del sinistro) hanno ritenuto la circostanza degna di nota; ii) nel periodo in considerazione erano in corso una attività di monitoraggio e manutenzione di tutta la SP 72 (emerge per tabulas che l' [REDACTED] *Parte_2* era stata incaricata dei lavori di manutenzione straordinaria della rete stradale de qua in forza di ordinativo di lavori n. 6 dell'08.5.2009 ultimati nel mese di settembre 2009 nonché programmati, a seguito di sopralluoghi e attività di monitoraggio, interventi di manutenzione ordinaria di sfalcio iniziati il giorno successivo al sinistro, ossia il 29.6.2009 e che imponevano il passaggio obbligato dei mezzi sull'intero tratto stradale – cfr. doc. 9 e 10 allegati alla comparsa di costituzione della [REDACTED] *CP_2*); iii) il tratto di strada in questione non presenta scarpate e/o pareti rocciose da cui si sarebbe potuto determinare il distacco (cfr. dichiarazioni rese alla udienza del 07.12.2017) e comunque il periodo immediatamente precedente l'evento non è stato interessato da fenomeni piovosi o alluvionali che possano aver cagionato la presenza di detriti sulla sede stradale (tanto si evince dalla circostanza che erano in corso regolarmente lavori di manutenzione ordinaria come da report allegati che non avrebbero potuto altrimenti avere luogo – eseguiti il 30.6.2009); pertanto, non sono dirimenti a tal fine le dichiarazioni rese dal [REDACTED] *Testimone_4* [...] che ha fatto riferimento a fenomeni alluvionali che avevano interessato la zona nel mese di febbraio 2009 (cfr. verbale di udienza del 15.1.2015); iv) la carenza di allegazioni fotografiche in grado di attestare lo stato del luogo interessato dal sinistro, allo scopo di comprendere la quantità o la distribuzione dello stesso pietrisco e/o terriccio nonché la provenienza solo ipotizzata dai testi.

Per tali ragioni, l'asserita presenza di pietrisco e terriccio non può che essere imputabile ad un evento estemporaneo che certamente non può essere oggetto di una costante osservazione da parte dell'Ente preposto, sicché non appare violato quel dovere di sorveglianza da cui possa scaturire un'omissione nell'intervento di manutenzione, non essendo emerso che la presenza di terriccio sulla sede stradale fosse da ricondursi a data antecedente il sinistro tale da dimostrare l'incuria e la negligenza dell'Ente preposto.

La circostanza occorsa allo **Pt_1** dunque, è da annoverarsi tra quelle causate da un evento non prevedibile né superabile con l'ordinaria diligenza anche considerando le caratteristiche dello stato dei luoghi – per come descritto dal teste **Tes_5**, dipendente di **CP_4** e dai dati tecnici della strada - in cui non si registra la presenza di pareti terrose o scarpate rocciose che certamente avrebbe rappresentato un elemento di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada ma che, per le sue caratteristiche intrinseche, impone una maggior attenzione da parte dell'utente stante il tratto curvilineo e la pendenza.

III.- Sulla asserita responsabilità contrattuale dell' **Org_3**

III.1- L'attore ha dedotto inoltre che, in conseguenza del sinistro, è stato sottoposto, da parte dei sanitari della **Organizzazione_5** di **Controparte_1** ad intervento chirurgico di *“Riduzione frattura e sintesi metallica con placca e viti”* e di aver contratto una infezione ospedaliera verosimilmente attribuibile all'operazione; che in conseguenza della infezione ha dovuto affrontare un lungo periodo di trattamento farmacologico e di revisione chirurgica.

In ordine all'an, occorre premettere che nel caso di specie deve applicarsi l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia antecedente alla legge 17.03.2017 n. 24 (cd. legge Gelli), entrata in vigore il 1° aprile 2017, che a breve distanza dalla cd. legge Balduzzi (art. 3, comma 1, del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189) ha ridisegnato il regime della responsabilità sia delle strutture sanitarie sia degli esercenti la professione sanitaria.

È appena il caso di evidenziare che nessun problema si pone ai fini dell'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria, in quanto il relativo regime che, sin della sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 577/2008, è stata strutturato come responsabilità contrattuale da inadempimento dell'atipico "contratto di spedalità" e che può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., oltre che all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, anche, ai sensi dell'art. 1228 c.c. all'inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, anche se in assenza di un rapporto di lavoro subordinato (cfr. tra le ultime pronunce quella di Cass., sez. III, 05/12/2013, n. 27285).

L'art. 7 della cd. Legge Gelli, infatti, ha pienamente recepito tale indirizzo giurisprudenziale prevedendo, al primo comma, che *"la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose"*, ed

estendendo, al secondo comma, tale disciplina anche alle ipotesi di prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.

Da ciò deriva che non essendo intervenuto il legislatore in senso innovativo, non si pone alcuna questione di diritto intertemporale in materia di responsabilità della struttura sanitaria, diversamente che per quanto concerne la responsabilità dei sanitari.

Ad ogni buon conto si osserva che le fattispecie perfezionatesi in epoca antecedente all'entrata in vigore della riforma de qua dovranno continuare ad essere regolate dai principi del previgente quadro normativo e giurisprudenziale, sicché si dovrà applicare la normativa della responsabilità contrattuale anche al medico - a prescindere da un formale rapporto di dipendenza - in quanto fondata sulla ormai ben conosciuta teoria del contatto sociale.

II.1.2- Dalla natura contrattuale della responsabilità discende l'applicazione dei più generali principi affermati dalle Sezioni Unite nella nota sentenza n. 13533 del 2001, secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, ha l'onere di provare la fonte (legale o negoziale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento dell'altra parte, gravando su quest'ultima (ovvero sul debitore convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento. La Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha, poi, confermato, con la nota sentenza n. 577 dell'11/01/2008 l'applicabilità di questi principi anche alla responsabilità medica prevedendo che *"in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante"*.

Sempre in termini generali, va altresì rimarcato, ancora una volta sulla scorta di ormai pacifici insegnamenti giurisprudenziali, che la responsabilità professionale per inadempimento della prestazione medica si estende certamente alla struttura sanitaria, pubblica o privata, presso la quale il medico stesso operava, la quale, proprio in ragione del complesso di obblighi scaturenti dal cosiddetto contratto di ospitalità, risponde in relazione sia a propri fatti d'inadempimento sia ai comportamenti inadempienti direttamente posti in essere dal medico a norma dell'art. 1228 c.c., in forza del quale il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, ancorché non alle sue dipendenze, è responsabile anche dei fatti dolosi o colposi dei medesimi (tra le molte, Cass. n. 13066/2004, n. 8826/2007 e n. 13953/2007).

Con maggiore precisione e in particolare in ordine al nesso di causalità, si osserva che, come chiarito di recente dalla Suprema Corte, *"è il danneggiato che agisce per l'affermazione della*

responsabilità del medico che ha l'onere di provare la sussistenza di un valido nesso causale tra fatto del sanitario e danno; solo fornita tale prova in merito al nesso di causalità, è onere del medico, ai sensi dell'art. 1218 c.c., dimostrare la scusabilità della propria condotta” (Cass., sez. III, 31 luglio 2013, n. 18341). In via generale applicando allo specifico caso delle infezioni nosocomiali i principi sul riparto dell'onere probatorio in materia di responsabilità sanitaria elaborati dalla Suprema Corte - secondo cui spetta al paziente provare il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre alla struttura sanitaria compete la prova di aver adempiuto esattamente la prestazione o la prova della causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione -, ne consegue che spetterà alla struttura provare di:

- 1) aver adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle *leges artis*, al fine di prevenire l'insorgenza di patologie infettive;
- 2) dimostrare di aver applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico (Cass. civ. sez. III, 23/02/2021, n. 4864; Cass. civ., sez. VI, 22 aprile 2021, n. 10592; Cass. civ., sez. III, 26 luglio 2017, n. 18392).

Aggiungasi, infine, che il nesso causale è regolato, anche in materia civile, dall'applicazione dei principi generali che regolano la causalità di fatto, delineati dagli artt. 40 e 41 c.p. e temperati dalla regolarità causale, in assenza di altre norme nell'ordinamento.

Si precisa, in particolare ai fini della risoluzione del caso in esame, che la regola della condizione necessaria senza della quale l'evento non si sarebbe verificato (*condictio sine qua non*) – come interpretata dalla nota pronuncia Franzese (Cass. sez. un. 10 luglio/11 settembre 2002, n. 30328) – va temperata dall'intervento interruttivo dei fattori sopravvenuti di cui al cpv. dell'art. 41 c.p., a garanzia della non imputazione delle conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili della condotta, ma unicamente di quelle prevedibili al momento dell'azione (o della omissione) e, dunque, ex ante.

Tuttavia, a differenza del processo penale – imperniato sulla figura dell'autore del fatto e sul principio della tipicità dell'illecito -, nel diritto civile, muta la

L'accertamento della causalità si effettua attraverso un giudizio ipotetico: occorre verificare se l'azione ipotizzata, ma omessa, avrebbe impedito l'evento.

In altri termini può riconoscersi la responsabilità per omissione quando il comportamento omesso, ove fosse stato tenuto, avrebbe probabilmente (o meglio più probabilmente che non) impedito l'evento prospettato.

Il Giudice pertanto è tenuto ad accertare se l'evento sia ricollegabile all'omissione (causalità omissiva) nel senso che esso non si sarebbe verificato se (causalità ipotetica) l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli, con esclusione di fattori alternativi.

L'accertamento del rapporto di causalità ipotetica passa attraverso l'enunciato "controfattuale" che pone al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato.

Essendo questi i principi che regolano il procedimento logico - giuridico ai fini della ricostruzione del nesso causale, ciò che muta sostanzialmente tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (cfr. Cass. Pen. S.U. 11 settembre 2002, n. 30328, Franzese), mentre nel secondo vige la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa e l'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti, come rilevato da attenta dottrina che ha esaminato l'identità di tali standards delle prove in tutti gli ordinamenti occidentali, con la predetta differenza tra processo civile e penale (in questo senso Cass. 16.10.2007, n. 21619; Cass. 18.4.2007, n. 9238; 11/05/2009, n. 10741; Cass. 22837 del 2010; Cass. 16123 del 2010).

Detto standard di "certezza probabilistica" in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa - statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana).

III.2- In applicazione delle suesposte coordinate logiche e sulla base degli accertamenti peritali eseguiti, non vi è dubbio che, nel caso di specie, il rapporto di causalità sussista.

Ad avviso del CTU, infatti, pur essendo stato eseguito correttamente l'intervento chirurgico di osteosintesi, nel successivo periodo, a distanza di circa 10 giorni era stata accertata un'infezione da *Staphylococcus Haemolyticus* ed *Epidermidis* della parte superficiale, profonda ed ossea (osteomielite) evidentemente dovuta ad una contaminazione della parte durante l'atto operatorio dovuta ad inadeguata prevenzione delle infezioni con inadeguata asepsi in sala operatoria.

Pertanto si condividono le conclusioni del CTU che ha ritenuto direttamente imputabile alla condotta omissiva dei sanitari che hanno eseguito l'intervento chirurgico di osteosintesi, l'inquinamento della ferita ed il grave processo infettivo della parte con successiva necessità di cure mediche e chirurgiche per un lungo periodo di tempo.

E' appena il caso di precisare che il CTU ha ritenuto che: i) sono compatibili la dinamica del sinistro per come riferita e le lesioni riportate in conseguenza (frattura del piatto tibiale scomposta e pluriframmentata); ii) i trattamenti successivi all'intervento di osteosintesi e le ulteriori lesioni patite in conseguenza dell'infezione, come descritte dal CTU, dott. **Per_1** non possono ritenersi conseguenze del trauma riportato nel sinistro, ma rappresentano cause sopravvenute idonee di per sé sole a determinare l'aggravamento delle condizioni di salute dello **Pt_1** per effetto dell'infezione.

Giova precisare che, diversamente dall'ipotesi di concorso tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile (in cui l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità salvo che i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica su cui incide il comportamento imputabile

dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo), qualora come nel caso di specie concorrano più comportamenti umani colpevoli, è possibile operare una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti con una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa. Tali considerazioni sono valide anche nel caso di condotta colposa omissiva.

Sicché, ai fini dell'apprezzamento dell'eventuale interruzione del nesso causale tra la condotta e l'evento, il concetto di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento si riferisce non solo al caso di un processo causale del tutto autonomo ma anche all'ipotesi di un processo non completamente avulso dall'antecedente e tuttavia sufficiente a determinare l'evento (Cass. pen. sez. IV, 19/02/2013, n. 10626). Infatti, la coincidenza causale della pregressa situazione patologica non esclude ex se la responsabilità del medico.

Il pregresso stato patologico del paziente che non assuma rilievo quale causa naturale di per sé determinante uno stato d'invalidità permanente, ma abbia soltanto una concorrente incidenza nella verifica dell'evento dannoso, non esonera il medico dall'obbligazione risarcitoria, qualora emerga che la sua condotta colposa abbia operato quale causa del danno indipendentemente dal contesto soggettivo del paziente, ovvero quale specifico ed autonomo antecedente causale, in sé idoneo a determinare l'invalidità permanente. Ne deriva che, in caso di concorrente incidenza causale dello stato patologico pregresso nella determinazione dell'unica e complessiva situazione patologica del paziente danneggiato, è inammissibile un'automatica riduzione dell'ammontare risarcitorio in funzione della concausa naturale in quanto tale, potendo quest'ultima rilevare non sul piano dell'accertamento in via equitativa della frazione di nesso causale ad essa ascrivibile, bensì se del caso, in sede di delimitazione dell'ambito del danno risarcibile e della determinazione del quantum risarcitorio, previo prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto (Cass. Civ. sez. III, 29/02/2016, n. 3893).

Si aggiunga che quando le conseguenze dell'errore clinico incidono su una realtà del paziente già in parte compromessa dalla patologia curata in ospedale, il medico risponde solo dell'aggravamento causato dal suo errore e non della complessiva menomazione in essere, secondo il meccanismo di conto per "sottrazione". In particolare, la Cassazione ha fornito importanti chiarimenti sulle modalità di risarcimento del danno da aggravamento o "differenziale" nel senso che il giudice deve stimare in punti percentuali l'invalidità complessiva dell'individuo e convertirla in denaro; stimare in punti percentuali l'invalidità teoricamente preesistente all'illecito e convertirla in denaro; e sottrarre il secondo importo dal primo; resta salva la possibilità per il giudice di ricorrere all'equità correttiva quando l'applicazione rigida del calcolo conduce, per effetto della progressività delle tabelle, a risultati manifestamente iniqui per eccesso o per difetto (Cass. Civ. sez. III, 11/11/2019, n. 28986).

Orbene, nel caso di specie, questo giudicante ritiene di far proprie le risultanze alle quali è giunto il consulente tecnico d'ufficio dott. Persona_2 che, effettuate sulla base dell'esame degli atti processuali, inducono a ritenere che lo Pt_1 a seguito dell'intervento chirurgico abbia

contratto un'infezione la quale, in considerazione della precocità della sintomatologia avvenuta a distanza di pochi giorni dall'intervento, può essere considerata – secondo per l'appunto il criterio della preponderanza dell'evidenza - quale conseguenza della contaminazione perioperatoria. Peraltro, avverso le conclusioni del CTU non sono state sollevate contestazioni puntuali e circostanziate da parte dei consulenti di parte dell' Controparte_3 e della Compagnia che nelle loro difese si sono limitate ad escludere genericamente la riconducibilità dell'infezione ad un inadempimento contrattuale assumendo che fosse da ascrivere una possibile complicità dell'intervento eseguito.

III.3.1- Relativamente alla liquidazione dei danni così individuati, l'intestato Tribunale rinvia alle Tabelle di Milano, aggiornate nell'anno in corso (2021), rispetto alle quali la Corte di Cassazione ha ritenuto che le stesse esprimano il valore da ritenersi "equo", e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad alimentarne o ridurne l'entità (Cass., 7 giugno 2011, n. 12408; nonché Cass. 30 giugno 2011, n. 14402 che hanno aderito al principio di recente affermato: le Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psicofisica del Tribunale di Milano costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., laddove la fattispecie concreta non presenti circostanze che richiedano la relativa variazione in aumento o in diminuzione).

In altri termini, l'adozione dei criteri milanesi (che pure hanno l'innegabile pregio di rendere prevedibile il quantum risarcitorio, favorendo in tal senso accordi stragiudiziali) non vale ad escludere la possibilità, da un lato, di *“personalizzare il trattamento liquidatorio sulla base delle allegazioni delle parti e delle prove raggiunte, modulando il trattamento liquidatorio anche al di sotto dei valori minimi (e non solo oltre i massimi) laddove manchi del tutto la prova, anche presuntiva, circa la sussistenza dei pregiudizi componenti il danno non patrimoniale ulteriori rispetto al danno biologico, posto che, come puntualizzato dalla stessa Suprema Corte, in assenza di situazioni che apprezzabilmente si discostino da quelle ordinarie, l'esigenza di personalizzazione non può essere intesa come «dovere del giudice di riconoscere sempre e comunque più di quanto liquidabile in applicazione dei valori tabellari» (così Cass. Sez. III n. 28423/2008)”*; dall'altro, *“di valorizzare l'eventuale lesione concorrente di diritti costituzionali fondamentali diversi dal diritto alla salute, ma incidenti sulla dignità morale dell'individuo (ad esempio lesione del diritto alla famiglia ex art. 29 Cost., all'onore ecc), tramite un'ulteriore personalizzazione del danno in termini di ulteriore - aumento del quantum liquidato a titolo di danno non patrimoniale in considerazione della maggior gravità del danno stesso discendente dalla plurioffensività dell'illecito, sempre subordinatamente al riscontro della rilevanza del danno e della gravità dell'offesa e tenuto presente che si tratta sempre di un unico danno non patrimoniale”*.

Tuttavia, la Suprema Corte ha precisato che il grado di invalidità permanente espresso da un bareme medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti

della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegare dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. 07/11/2014, n. 23778; Cass. 13/10/2016, n. 20630).

E' stato anche chiarito che, in ipotesi di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale mediante applicazione delle "tabelle" predisposte dal tribunale di Milano, il giudice, nell'effettuare la necessaria personalizzazione di esso in base alle circostanze del caso concreto, può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle dette tabelle solo quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all'oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l'*id quod plerumque accidit*, dando adeguatamente conto in motivazione di tali circostanze e di come esse siano state considerate (Cass. 23/02/2016, n. 3505).

Inoltre nell'invocare l'applicazione di un aumento personalizzato, il danneggiato deve allegare le circostanze specifiche ed eccezionali che differenziano il pregiudizio non patrimoniale da lui subito rispetto a quello monetizzato attraverso il parametro tabellare standard. Questo onere di specifica allegazione "*non può reputarsi soddisfatto attraverso la descrizione delle lesioni subite*", in quanto il danneggiato deve precisare le ragioni per quali le lesioni subite gli provochino "*un pregiudizio maggiore di quello che le medesime lesioni avrebbero provocato ad un'altra persona della stessa età*" (cfr. Cassazione civile, sez. III, 31/10/2017 n. 25817).

Nel caso di specie, parte attrice non ha dedotto elementi tali da indurre il giudicante a discostarsi in aumento dagli standard liquidatori delle tabelle, né tuttavia può ritenersi (anche in considerazione della natura indubbiamente dolorosa della lesione all'integrità psicofisica subita) che manchi del tutto la prova, anche presuntiva, circa la sussistenza di una componente di sofferenza e su base organica (dolore) e su base emozionale (sensazione spiacevole collegata al ricordo dell'accaduto).

Possono, dunque, applicarsi all'*estimatio* del danno i criteri fissati dalle tabelle milanesi, che già prevedono "una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale derivante da lesione permanente all'integrità psicofisica (danno biologico) e del danno non patrimoniale derivante dalla stessa lesione in termini di dolore e sofferenza soggettiva (danno morale)" (cfr. Cassazione civile, sez. III, 27/04/2018, n. 10156) senza necessità di alcuna correzione in termini di personalizzazione.

III.3.2- Per quanto concerne la quantificazione del danno biologico conseguente alla infezione si dichiara di aderire alle conclusioni del CTU in quanto immuni da vizi logici e in linea con l'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato.

Sul punto, il CTU ha evidenziato che una frattura del piatto tibiale scomposta e pluriframmentata, trattata con osteosintesi correttamente eseguita con un normale decorso post-operatorio determina un danno biologico pari al 6%; nel caso in cui si verifichi un inquinamento del campo operatorio con relativa insorgenza di infezione osteomielitica, come per l'appunto nel caso di specie, si apprezza una sintomatologia. *“algo-disfunzionale caratterizzata da limitazione della escursione articolare di oltre 1/3, con conseguente limitazione della autonomia deambulatoria, ipotonotrofia dei muscoli della coscia e della gamba, con un Danno Biologico Complessivo a cui può essere ragionevolmente assegnata una percentuale di DB pari al 12%”* (cfr. pag. 12 della relazione peritale in atti). Sottraendo a tale percentuale di danno attuale relativo alla menomazione accertata (12%) il danno che comunque si sarebbe prodotto a seguito di un normale e corretto intervento chirurgico dello stesso tipo (6%) è possibile concludere che *“la quota di danno da imputare all'azione colpevole dei sanitari che durante l'intervento chirurgico del 07/07/2009 hanno determinato la comparsa dell'evento infettivo con le successive complicanze che è possibile quindi ritenere pari al 6%”*.

Tenuto conto dell'età dello Pt_1 al momento di stabilizzazione dei postumi (anni 50), della percentuale di invalidità riconosciuta (pari al 6%) il danno differenziale è pari ad euro 14.764,00 (ossia euro 22.231,00 – euro 7.467,00, operando la sottrazione tra il danno effettivo patito – 12% - e quello conseguente alla sola caduta non imputabile ai sanitari – 6%). Tale importo va maggiorato con l'incremento per sofferenza morale soggettiva, nella misura ritenuta congrua del 25% del punto base del danno biologico - stabilito dalle Tabelle Milano 2021 come incremento massimo nel caso di invalidità riconosciuta del 6% - e, dunque, per un ammontare pari ad € 18.455,75 (euro 27.788,75- euro 9.333,00). Nel caso de quo, in considerazione dell'intervento chirurgico subito dall'attore, di tutte le limitazioni nei movimenti che ne sono derivate, della necessità di sottoporsi a medicazioni e ad un programma riabilitativo, può, senz'altro, riconoscersi la liquidazione della componente del danno non patrimoniale, costituita dalla sofferenza soggettiva interiore, nella misura di cui si è detto.

Per quanto concerne il risarcimento del danno biologico temporaneo che si liquida equitativamente, per ciascun giorno di inabilità totale, in € 99,00 e, per ciascun giorno di inabilità temporanea parziale, in misura proporzionalmente ridotta è utile aggiungere che quest'ultimo valore monetario di liquidazione è comprensivo sia della componente per danno biologico/dinamico-relazionale, sia della componente del danno da sofferenza soggettiva interiore media ragionevolmente presumibile in ragione dell'intervento subito dall'attore e del lungo periodo in cui è stato costretto a seguire un programma riabilitativo (€ 72,00 + € 27,00 = € 99,00; confronta introduzione alle cc.dd. Tabelle 2021). Orbene il CTU ha affermato che la malattia e convalescenza direttamente conseguenti all'evento infettivo ed alle sue sequele hanno

comportato nel ricorrente un periodo di ITT pari a giorni 50, di Inabilità Temporanea parziale al 75% di giorni 30 e di Inabilità Temporanea Parziale al 50% di ulteriori giorni 10 (periodo ritenuto congruo e necessario per la stabilizzazione delle lesioni) per un totale di euro 7.672,50.

Il CTU ha inoltre evidenziato che i postumi accertati non sono suscettibili di miglioramento, ma non incidono in concreto nelle attività lavorative, 88 od altre attività consone per il ricorrente e che non sono presenti in atti documentazioni di spese sanitarie sostenute in proprio (non essendo evidentemente sufficiente a tal fine la tabella riepilogativa delle spese redatta da parte attrice non essendovi allegati scontrini o fatture quietanzate degli esborsi).

Pertanto, deve liquidarsi a titolo di danno non patrimoniale complessivo in favore di *Parte_1* [...] la somma di euro 26.128,25 (euro 18.455,75 + euro 7.672,50).

III.4- Su tali somme non può riconoscersi la rivalutazione monetaria poiché, come detto, la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali.

In favore della attrice non possono essere riconosciuti gli interessi “compensativi” in quanto non ha allegato e provato un documento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata, tempestiva disponibilità della somma dovuta a titolo di risarcimento. Sicché deve ritenersi che la somma rivalutata (cioè liquidata in moneta attuale) ricomprenda il danno causato dal ritardato pagamento dell’equivalente monetario (cfr. in proposito Cass. sez. 3 sent. 24 ottobre 2007 n. 22347, 25 agosto 2003 n. 12452, 28 luglio 2005 n.15823, 12 febbraio 2008 n.3268, 12 febbraio 2010 n. 3355).

Dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, invece, sulle somme liquidate a titolo di danno, dovrebbero essere corrisposti i soli interessi legali, in applicazione del principio di cui all’art. 1282 c.c. (Cassazione civile, sez. III, 6 novembre 1996, n. 9648).

IV.- Sulla domanda di manleva formulata dall’ *Controparte_3*

In ragione del rapporto assicurativo, l’ *Controparte_12* è tenuta a rifondere all’ [...] *Organizzazione_2* tutte le somme che quest’ultima dovesse trovarsi a pagare in favore di *Parte_1* quale conseguenza della presente sentenza in virtù della polizza n. ITOMM1000080.

V.- Sulle spese di lite

Stante l’esito del giudizio sussistono i presupposti per la integrale compensazione delle spese di lite tra l’attore e la *Controparte_6* e tra quest’ultima e la *CP_4*. Nei rapporti tra l’attore e la *Controparte_3* convenuta le spese di lite sono compensate nella misura di 1/3 stante l’accoglimento della domanda in misura di gran lunga inferiore rispetto a quanto domandato mentre per il resto seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, sulla base dei medi tariffari di cui al d.m. 55/2014 (e successive modifiche), tenuto conto del decisum ai fini del valore della controversia e dell’attività difensiva in concreto espletata, con compensazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.

Ricorrono inoltre, i presupposti per la integrale compensazione delle spese tra l’ [...] *CP_3* e l’ *Controparte_12* in considerazione dell’esito del giudizio e stante la

fondatezza della domanda di garanzia e tenuto conto delle difese della terza chiamata in causa (che ha formulato conclusioni conformi a quelle dell'Azienda ospedaliera senza sollevare eccezioni in ordine al rapporto di garanzia).

Le spese di CTU sono poste in via definitiva a carico dell' *Controparte_3* quale responsabile principale e liquidate come da separato decreto emesso in pari data.

P.Q.M.

Il Tribunale di Locri, sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da *Parte_1* nei confronti della *Controparte_6*, (già *[...]* *Controparte_2*), in persona del legale rappresentante p.t. e della *Organizzazione_2* *[...]* in persona del legale rappresentante p.t., nonché sulle domande di manleva proposte dalle parti convenute nei confronti rispettivamente dell' *CP_4* e dell' *[...]* *Controparte_12* in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., così provvede:

1. DICHIARA la responsabilità contrattuale della *Controparte_7* nella causazione dell'infezione dovuta alla contaminazione protesica perioperatoria e, per l'effetto, condanna quest'ultima al risarcimento del danno non patrimoniale in favore dell'attore che si liquida in complessivi euro 26.128,25 oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
2. CONDANNA l' *Controparte_12* in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione, in favore dell' *Controparte_3*, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di tutte le somme che quest'ultima dovesse trovarsi a pagare in favore di *Parte_1* quale conseguenza della presente sentenza;
3. RIGETTA ogni altra domanda;
4. CONDANNA la *Controparte_3* al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore nella misura di 2/3 che si liquidano in complessivi euro 3.680,60 (di cui euro 457,27 per esborsi ed euro 3.223,30 per compensi professionali), oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatorio e con compensazione per la residua parte di 1/3;
5. COMPENSA integralmente le spese di lite tra la *Controparte_3* e l' *[...]* *CP_12* ;
6. COMPENSA integralmente le spese di lite tra *Parte_1* e la *[...]* *Controparte_15*, in persona del legale rappresentante p.t. nonché tra quest'ultima e l' *CP_4* in persona del legale rappresentante p.t.;
7. PONE in via definitiva le spese di CTU – come liquidate con separato decreto emesso in pari data – a carico dell' *Controparte_3*, in persona del legale rappresentante p.t.

Locri, 26.7.2022

Il Giudice – Mariagrazia Galati